

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

- 1) La legge finanziaria per il 2008 (art. 1, comma 9, lettera d), della legge n. 244 del 2007) ha aggiunto, tra l'altro, nell'articolo 16 del TUIR, concernente la detrazione per canoni di locazione, il comma 1-sexies, con il quale viene prevista l'attribuzione di un ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta lorda diminuita delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del medesimo TUIR spettanti al contribuente (detrazioni per carichi di famiglia e altre detrazioni).
- 2) Per effetto di quanto stabilito dal comma 9, lettera d), del citato art. 1 della legge finanziaria, la disposizione si applica anche per l'anno 2007 e, quindi, con effetto retroattivo.
- 3) Il presente decreto, la cui emanazione è prevista dallo stesso comma 1-sexies del citato art. 16 del TUIR, composto di due soli articoli, è ispirato ai seguenti criteri.
- 4) L'articolo 1 disciplina l'attribuzione della detrazione e dell'eventuale eccedenza spettante a decorrere dall'anno 2008 tramite il sostituto d'imposta.
- 5) L'avente diritto chiede l'attribuzione della detrazione presentando al sostituto d'imposta una dichiarazione volta a evidenziare gli estremi della registrazione del contratto, i requisiti individuati nel medesimo articolo 16 (compreso il numero dei mesi per i quali l'immobile oggetto del contratto di locazione è adibito ad abitazione principale) nonché ad attestare l'assenza di redditi ulteriori rispetto a quelli erogati dallo stesso sostituto d'imposta.
- 6) La detrazione per canoni di locazione spettante all'avente diritto è determinata in sede di conguaglio dei redditi erogati dal sostituto d'imposta. L'ammontare della predetta detrazione che non trova capienza nell'imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del TUIR, è riconosciuto all'avente diritto entro la capienza del monte ritenute disponibile nel periodo di paga nel quale sono effettuate le operazioni di conguaglio. In presenza di una pluralità di aventi diritto, il sostituto d'imposta riconosce a ciascuno di essi l'incapienza nella percentuale determinata dal rapporto tra il monte ritenute disponibile nel periodo di paga nel quale è effettuato il conguaglio e l'ammontare complessivo dell'incapienza da riconoscere a tutti gli aventi diritto. Eventuali importi residui sono evidenziati nelle certificazioni dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (CUD) al fine di consentire agli aventi diritto il recupero in sede di dichiarazione dei redditi.
- 7) L'articolo 2 disciplina, a partire dal 2007, la fruizione della detrazione per canoni di locazione che non trovi capienza nell'imposta lorda nell'ambito della dichiarazione dei redditi (Modello Unico/PF ovvero Modello 730) per i contribuenti che possiedono anche o esclusivamente redditi diversi da quelli di lavoro dipendente, assimilati o di pensione. Tale modalità si rende applicabile altresì, relativamente al solo anno 2007, anche per la determinazione della detrazione, compresa la parte incapienza, spettante ai titolari di soli redditi di lavoro dipendente, assimilati e di pensione.

- 8) Il credito derivante dall'incapienza può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ivi includendo la compensazione dell'ICI, o, a scelta del contribuente, riportato a nuovo per computarlo in diminuzione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche relativa al periodo d'imposta successivo ovvero chiesto a rimborso.
- 9) Resta fermo che la dichiarazione dei redditi dovrà consentire il recupero dell'ammontare della detrazione riconosciuta in misura superiore a quella spettante.